

Oggetto: Parere in merito alla corretta interpretazione dell'intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici contrassegnato dal punto A.3.1.b) della D.G.R. n. 687/2011 (Rif. prot. int. n.139).

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta del Comune di San Giovanni in Marignano in merito alla corretta interpretazione della delibera di Giunta regionale n. 687/2011, laddove definisce l'ipotesi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI), contrassegnati dal punto A.3.1.b);

Vista la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS;

Premesso

Con nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con PG/2017/0006483 del 09/01/2017, il Comune di San Giovanni in Marignano ha chiesto un parere in merito "*alla corretta applicazione delle definizioni di cui alla DGR 687/2011...*", laddove definisce l'ipotesi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici (IPRiPI), contrassegnati dal punto A.3.1.b) nel modo seguente:

"Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie $\leq 30 \text{ m}^2$ e altezza media $\leq 3 \text{ m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1 \text{ kN/m}^2$. (L1)".

Il quesito verte in particolare su come debba calcolarsi detta superficie del manufatto leggero, e se sia necessario imputare a detta superficie anche uno sporto della copertura sul fronte di 50 cm e sul fianco di 20 cm.

Considerato

Si evidenzia in premessa che la Regione Emilia-Romagna, con D.A.L. n. 297 del 2010 si è dotata di definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, e che le medesime definizioni sono oggi vincolanti per l'attività edilizia svolta in tutto il territorio regionale (art. 57, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013).

La Delibera n. 687 del 2011 ha recepito tali definizioni uniformi e ha precisato che, ai fini del calcolo dei dimensionamenti dei manufatti edilizi da essa disciplinati, in termini di superficie o di volume, debba farsi riferimento alle definizioni rispettivamente di superficie lorda e volume lordo. Infatti, la nota presente sia all'elenco A che a quello B della D.G.R. n. 687 del 2011, precisa che:

"Le definizioni tecniche dei parametri riportati nel presente atto sono definite nell'Allegato A alla deliberazione assembleare n. 279 del 2010, i parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo:

- *per le costruzioni edili:*
 - *la superficie e i volumi sono da considerare lordi;*

... "

Se ne desume dunque, in modo univoco, che la modalità con la quale deve essere calcolata (per limitarsi al caso in esame) la superficie del manufatto edilizio, per verificare se lo stesso rientri o meno nei limiti

dimensionali posti dalla D.G.R. n. 687/2011, è quella stabilita dalla voce n. 17 della D.A.L. n. 279 del 2010 “*Superficie lorda (SUL): somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne.*”.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dal Prof. Ing. Antonio Michele Tralli, all'unanimità dei presenti

è del parere

che nel caso di specie, non debbano essere presi in considerazione “*gli sporti della copertura*” bensì la superficie dell'unico piano fuori terra del manufatto, calcolato al lordo delle murature esterne.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)

